



**COMUNE DI CARINARO**  
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO ACCESSI E  
PASSI CARRABILI**

## INDICE SOMMARIO

	pag.
Art. 1 – Contenuto del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Tipologia degli accessi e dei passi carrabili	3
Art. 4 – Autorizzazione, individuazione, esposizione	4
Art. 5 - Norme in deroga	5
Art. 6 – Istruttoria della domanda	5
Art. 7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 8 – Formalità del provvedimento di autorizzazione	6
Art. 9 – Tassa per il rilascio del passo carrabile	6
Art. 10 – Riconoscimento del passo carrabile	6
Art. 11 – Difficoltà di accesso al passo carrabile	7
Art. 12 – Passo carrabile di accesso a più proprietà	7
Art. 13 – Accessi “carrabili” e accessi “a raso”	7
Art. 14 – Rinuncia al passo carrabile	9
Art. 15 – Subentro nell'autorizzazione	9
Art. 16 – Sanzioni	9
Art. 17 – Entrata in vigore	9

## Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSI CARRABILI" e degli "ACCESSI A RASO" e alla costruzione di "PASSI CARRABILI", ad integrazione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e l'applicazione del canone ai sensi dell'art.63 del D. Lgs 446/1997.

## Articolo 2 – Definizioni

1. Si definiscono ACCESSI:

- Le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- Le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.

2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

## Articolo 3 – Tipologia degli accessi e dei passi carrabili

1. Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI", "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO";

2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell' art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata;

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi “ACCESSI CARRABILI” e “ACCESSI A RASO” quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli “ACCESSI CARRABILI” e “ACCESSI A RASO” sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell’area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

#### **Articolo 4 – Autorizzazione, individuazione, esposizione**

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

**sotto il profilo urbanistico edilizio** su ogni tipo di strada, sia all’interno che fuori dei centri abitati;

**sotto il profilo dell’art. 22 del Codice della Strada** su tutte le strade comunali, sia all’interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all’interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) ecc.;

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell’art. 22 del Codice della Strada devono essere individuati con l’apposito segnale indicante il numero dell’autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l’apposito segnale. In presenza dell’apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l’accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal Codice della Strada, per l’intestatario dell’autorizzazione;

4. Su qualsiasi tipo d’accesso non è ammessa l’apposizione di cartelli segnaletici che non siano autorizzati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all’art. 45 comma 1 e 7;

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Suap con il parere del Comando di Polizia Municipale nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

## Articolo 5 – Norme in deroga

E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina:

- qualora sia dimostrata la visibilità, sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico;
- nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale e sia costruito in modo da garantire la possibilità al veicolo, in attesa d'ingresso nel locale, di stazionare nel suo interno purché a distanza sufficiente da intersezioni.

## Articolo 6 – Istruttoria della domanda

La domanda di autorizzazione per passo carrabile, accesso "carrabile" e "accessi a raso" deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo e della tassa.

L'istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato per gli accertamenti dall'Ufficio Polizia Municipale che dovrà esprimere il proprio parere per quanto di competenza.

## Articolo 7 – Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione (art. 22 Codice della Strada)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda al competente ufficio comunale (SUAP);
2. Le autorizzazioni devono essere trasferite, tramite l'apposito portale informatico, al Comando di Polizia Municipale per il parere e per l'esecuzione del controllo di propria spettanza;
3. Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell'Ente, non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria;
4. L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare:
  - La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;
  - L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale, sull'ingresso del passo carrabile;
  - L'obbligo del pagamento del canone annuale;
5. La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m.1 lineare;
6. La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni 29 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

**Articolo 8 – Formalità del provvedimento di Autorizzazione (art. 22 Codice della Strada)**

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione;
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

**Articolo 9 – Tassa per il rilascio del passo carrabile**

1. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dal Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 14.04.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 10 – Riconoscimento del passo carrabile**

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 del D.P.R. 495/92, Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada. Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il Passo Carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S..
2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 co. 3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
3. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

**Articolo 11 – Difficoltà di accesso al passo carrabile**

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale, per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

**Articolo 12 – Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

**Articolo 13 – Accessi “carrabili” e accessi “a raso”**

1. Gli accessi “carrabili” e gli “accessi a raso” su strade provinciali, le cui pertinenze sono trasferite all'Ente locale comunale e su strade comunali, che siano già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono censiti e soggetti a rilascio di autorizzazione, senza spese di istruttoria;
2. Le autorizzazioni di nuovi accessi “carrabili” e degli “accessi a raso” devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente Regolamento;
3. Gli accessi “carrabili” e gli “accessi a raso” occupano una superficie risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità convenzionale di metri lineari uno;
4. Qualora gli utenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi “carrabili” o gli “accessi a raso” possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. Il ripristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

**Articolo 14 – Rinuncia al passo carrabile**

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare, al competente ufficio comunale (SUAP), una rinuncia scritta;
2. In caso di rinuncia, a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso, nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale eventualmente modificato;
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo

carico il pagamento di quanto indicato al comma precedente.

#### **Articolo 15 – Subentro nell’autorizzazione**

Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile l’acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’esposizione del cartello segnaletico (SUAP).

#### **Articolo 16 – Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale TOSAP.

#### **Articolo 17 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2019.